

Studio Pierluigi Scibetta

Commercialisti – Revisori legali



Dott. Pierluigi Scibetta (1)
Dott. Giovanni Lanzillotta (1)
Dott. Luca Ricciardo (1)
Dott. Ludovica Scibetta
Dott. Maria Beatrice Scibetta
Rag. Lorena Nicoletti
Ass. Patrizia Fiorentini
(1) Dottore Commercialista – Revisore Contabile

Piazza Giuseppe Mazzini n° 27
00195 - Roma
Tel. +39 06/37350780 -06/37350781
Fax +39 – 06/37.22.864
Email: info@studioscibetta.com
Pec : Studioscibetta@legalmail.it
www.studioscibetta.com

Ai gentili clienti e Loro Sedi

La detrazione Irpef per le spese sostenute a favore dei soggetti con disturbo specifico dell'apprendimento (DSA)

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che **dall'1.1.2018 spetta la detrazione IRPEF del 19%** per le **spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni**, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) **fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado**, per: i) **l'acquisto di strumenti compensativi** e di sussidi tecnici e informatici di cui alla L. 8.10.2010 n. 170, **nessari all'apprendimento** ii) **l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale** e che assicurino ritmi gradualmente di apprendimento delle lingue straniere La detrazione in commento è, quindi, **fruibile per la prima volta in relazione al periodo d'imposta 2018 (modello 730/2019 o REDDITI PF 2019)**. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, prot. n. 75067 del 6 aprile 2018, sono stati definiti **l'oggetto, i requisiti per il riconoscimento della detrazione** e la definizione di strumenti compensativi e di sussidi tecnici ed informatici. Al riguardo, è stato precisato che per poter beneficiare dell'agevolazione, il **beneficiario deve essere in possesso di un certificato rilasciato dal SSN**, da specialisti o strutture accreditate, ai sensi dell'art. 3 co. 1 della L. 170/2010, **che attesti per sé ovvero per il proprio familiare** (nel caso in cui la spesa sia sostenuta nell'interesse di un familiare a carico) **la diagnosi di DSA**. La detrazione spetta a condizione che **il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti compensativi e il tipo di disturbo dell'apprendimento diagnosticato risulti dalla citata certificazione ovvero dalla prescrizione**

autorizzativa rilasciata da un medico. Le spese sostenute devono essere **documentate da fattura o scontrino fiscale**, nel quale indicare il codice fiscale del soggetto affetto da DSA e la natura del prodotto acquistato o utilizzato.

Premessa

Inserendo la lett. e-ter all'art. 15 del TUIR, la legge di bilancio 2018 ha introdotto una **nuova detrazione IRPEF**, nella misura del 19%, **per le spese sostenute in favore dei soggetti con disturbo specifico dell'apprendimento (DSA)** a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Osserva

La detrazione è, quindi, fruibile per la prima volta in relazione al periodo d'imposta 2018 (modello 730/2019 o REDDITI PF 2019).

Con il provv. Agenzia delle Entrate 6.4.2018 n. 75067 **sono state stabilite le disposizioni attuative per la fruizione della detrazione in argomento**, mentre le prime precisazioni di prassi sono state fornite nel contesto della recente C.M. 13/E/2019.

Misura della detrazione

La detrazione IRPEF spetta **nella misura del 19% e spetta anche se le spese sono state sostenute nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico**, ai sensi dell'art. 12 del TUIR, ovvero non risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF (al lordo degli oneri deducibili) superiore ad euro 2.840,51, comprensivo anche dei redditi dei fabbricati assoggettati alla "*cedolare secca sulle locazioni*".

Osserva

L'art. 1 co. 252 della Legge 205/2017 ha elevato, limitatamente ai figli di età non superiore a 24 anni, **da euro 2.840,51 ad euro 4.000 il limite di reddito complessivo IRPEF annuo**, al lordo degli oneri deducibili, **per essere considerati fiscalmente a carico**. Il successivo co. 253 stabilisce espressamente che il suddetto aumento ad euro 4.000 **acquista efficacia a decorrere dall'1.1.2019¹**.

¹ Conseguentemente, il maggior limite di reddito complessivo, per poter essere considerati figli fiscalmente a carico, **si applica in relazione al periodo d'imposta 2019, con effetto nelle dichiarazioni dei redditi relative a tale anno** (modelli 730/2020 e REDDITI 2020 PF). Nulla cambia, invece, in relazione agli altri familiari – figli di età superiore a 24 anni, coniuge e altri familiari – per i quali rimane fermo il limite di reddito complessivo di euro 2.840,51.

Tipologie di spese detraibili

E' possibile fruire del beneficio fiscale in esame per le spese:

- **sostenute in favore dei minori o di maggiorenni,**
- con **diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA)²,**
- **fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado.**

Osserva

La norma non stabilisce un limite di età anagrafica che devono avere i soggetti affetti da DSA, ma subordina **l'agevolazione alla circostanza per cui la scuola secondaria di secondo grado** (c.d. "scuole superiori") **non deve essere conclusa.**

Nello specifico, sono detraibili le spese, sostenute in favore dei soggetti affetti da DSA:

- per **l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici** e informatici di cui alla L. 8 ottobre 2010 n. 170, necessari all'apprendimento;
 - per **l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale** e che assicurino ritmi gradualmente di apprendimento delle lingue straniere,
- in **presenza di un certificato medico che attesti il collegamento funzionale** tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell'apprendimento diagnosticato.

Osserva

A tal proposito si ricorda che l'art. 5 della L. 170/2010 dispone che gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a **fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione** e negli studi universitari. In particolare, agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche devono garantire:

- **l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata;**
- **l'introduzione di strumenti compensativi**, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere;
- **per l'insegnamento delle lingue straniere**, l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi gradualmente di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell'esonero.

²Sul punto, l'art. 1 della L. 8.10.2010 n. 170 *"riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia **quali disturbi specifici di apprendimento**, che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana"*;

Tra gli strumenti compensativi sono ricompresi, ad esempio:

- **la sintesi vocale**, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto;
- **il registratore**, che consente all'alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della lezione;
- **i programmi di video scrittura con correttore ortografico**, che permettono la produzione di testi sufficientemente corretti senza l'affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli errori;
- **la calcolatrice**, che facilita le operazioni di calcolo;
- altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali **tabelle, formulari, mappe concettuali**.

Osserva

Secondo quanto chiarito dalla C.M. 13/E/2019, si considerano **sussidi tecnici ed informatici le apparecchiature e i dispositivi** basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, quali, ad esempio, i **computer necessari per i programmi di video scrittura**, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, **preposti a facilitare la comunicazione interpersonale**, l'elaborazione scritta o grafica, l'accesso alla informazione e alla cultura.

Documentazione delle spese

Il beneficiario della detrazione **deve essere in possesso di un certificato rilasciato dal Servizio sanitario nazionale**, da specialisti o strutture accreditate, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 170 dell'8 ottobre 2010, recante "*Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico*", **che attesti per sé ovvero per il proprio familiare**, nel caso in cui la spesa è sostenuta nell'interesse di un familiare a carico, **la diagnosi di DSA**.

Osserva

La detrazione spetta a condizione che **il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti compensativi e il tipo di disturbo** dell'apprendimento diagnosticato **risulti dalla predetta certificazione o dalla prescrizione autorizzativa rilasciata da un medico**.

Le spese sostenute **devono essere documentate da fattura o scontrino fiscale**, nel quale deve essere indicato:

- **il codice fiscale del soggetto affetto da DSA** e;
- **la natura del prodotto acquistato o utilizzato**.

Osserva

I documenti giustificativi delle spese **possono essere intestati indifferentemente al soggetto affetto da DSA ovvero al familiare che ha sostenuto le spese**; in tale ultimo caso, deve essere indicato il familiare a favore del quale la spesa è stata sostenuta.

Oltre alla suddetta documentazione, occorre **produrre una autocertificazione che attesti che il soggetto affetto da DSA non ha ancora completato la scuola secondaria di secondo grado.**

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA DAL CONTRIBUENTE

Dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445

Il sottoscritto
..... ,
nato/a il ,
codice fiscale , avvalendosi delle
disposizioni del DPR n. 445/2000, consapevole delle conseguenze relative alla decadenza dai benefici
goduti prevista dall'art. 75 e delle responsabilità penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR nel
caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più
rispondenti a verità, dichiara quanto segue:

Lo studente per il quale sono state sostenute le spese oggetto della detrazione a favore di persone con
diagnosi di disturbo specifico (DSA), nell'anno cui si riferisce la dichiarazione, non aveva completato la
scuola secondaria di secondo grado.

DATA

FIRMA

Allegato: copia del documento di identità

Osserva

È altresì possibile autocertificare il **possesso della documentazione attestante il riconoscimento della diagnosi DSA.**

Documentazione da controllare e conservare per beneficiare della detrazione per le spese sostenute in favore dei minori o dei maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (Dsa)

→ Fattura/ricevuta fiscale relativa da cui deve risultare il codice fiscale del soggetto affetto da DSA e

la natura del prodotto acquistato o utilizzato.

- ➔ Certificato rilasciato dal Servizio sanitario nazionale, ovvero da specialisti o strutture accreditate dallo stesso ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 170 dell'8 ottobre 2010 che attesti, per sé ovvero per il proprio familiare a carico, la diagnosi di DSA e l'elenco dei sussidi e degli strumenti compensativi collegati al disturbo dell'apprendimento.
- ➔ Se su tale certificazione non sono specificati i sussidi e gli strumenti compensativi da utilizzare, il collegamento funzionale deve essere attestato dalla prescrizione autorizzativa rilasciata da un medico.
- ➔ Autocertificazione che attesti che il soggetto affetto da DSA non ha ancora completato la scuola secondaria di secondo grado.
- ➔ E' possibile autocertificare il possesso della documentazione attestante il riconoscimento della diagnosi di DSA

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti